SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1580)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

e dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1985

Ordinamento della finanza locale

ONOREVOLI SENATORI — Con il 31 dicembre 1985 scadono le disposizioni per la finanza locale contenute nel decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, che originariamente aveva portata annuale e che successivamente è stato esteso al triennio 1983-1985 con la legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131. È, quindi, necessaria una nuova normativa che, pur dovendo avere durata pluriennale, non potrà ancora recare l'assetto definitivo del settore.

Deve, infatti, crearsi un puntuale raccordo con l'ordinamento delle autonomie locali contenute nel disegno di legge già approvato in sede referente in Commissione al Senato della Repubblica e deve attendersi che una graduale espansione dell'autonomia impositiva consenta un giusto equilibrio fra trasferimenti erariali e regionali ed entrate proprie degli enti locali.

L'attuale provvedimento, quindi, si colloca validamente in una prospettiva di più

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

lungo respiro così da portare tutto il sistema della finanza locale a maturazione per un definitivo assetto contestuale al riordino delle autonomie locali.

Il disegno di legge affronta già la razionalizzazione degli istituti del bilancio, del controllo di gestione, dei trasferimenti e dell'imposizione locale, incidendo quindi nei meccanismi di entrata e di spesa e non limitandosi ad una mera proroga della precedente legge triennale, pur fondamentale ed incisiva.

Ovviamente ulteriori riflessioni potranno essere necessarie per definire, in un più vasto contesto, altri problemi che involgono aspetti non solo finanziari, ma anche istituzionali e di controllo.

Il provvedimento utilizza le assegnazioni finanziarie stabilite dal disegno di legge finanziaria, sia per i contributi di bilancio, che per il concorso erariale nello sviluppo degli investimenti. Per i contributi ordinari è prevista una riduzione, proporzionalmente distribuita fra i comuni, delle somme trasferite nell'esercizio precedente al fine di assicurare anche il finanziamento del fondo perequativo. I minori trasferimenti sono compensati con il gettito aggiuntivo della tassa per i servizi comunali, che al livello medio più prudenziale di applicazione è sufficientemente capiente.

L'impianto normativo si fonda sui seguenti princìpi:

a) istituzionalizzazione di un fondo ordinario che consolida di anno in anno tutti i contributi per le spese correnti. Al fondo ordinario del 1986 è apportata la decurtazione sopraindicata;

b) definizione di due fondi perequativi, uno per i comuni ed uno per le province, da utilizzarsi con i più raffinati meccanismi frutto della ricerca ministeriale già presentata in Parlamento;

c) definizione di un fondo unico per tutti i contributi sugli oneri finanziari dei mutui, che riconduce a governo anche il vasto e dinamico settore degli investimenti degli enti locali, raggiungendo con tale fondo non solo un graduale rientro dell'onere verso gli enti locali, ma anche una migliore programmazione riequilibrante per i suoi effetti nel territorio nazionale;

d) introduzione di una tassa per i servizi comunali che assicuri un maggior cespite di entrata e realizzi un inizio di reale autonomia impositiva, in rapporto alla qualità e quantità dei servizi prestati.

In particolare con l'articolo 1, tenuto conto dell'impossibilità di rispettare i termini normali per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci di previsione, si stabilisce al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il termine per la deliberazione dei bilanci 1986, modificando conseguentemente tutti gli altri termini ad esso connessi.

Con l'articolo 2 vengono dettate norme per assicurare un costante controllo della gestione del bilancio nel corso dell'esercizio finanziario, demandando ai consigli comunali e provinciali l'adozione delle misure necessarie per ripristinare il pareggio. Viene altresì prorogato al 30 settembre il termine per la deliberazione del conto consuntivo che deve essere allegato al bilancio di previsione del secondo anno successivo quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale.

L'articolo 3 impone alle Regioni di comunicare entro il 15 ottobre ai comuni ed alle province le somme ad essi spettanti per l'espletamento delle funzioni trasferite agli enti locali col decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Per l'anno 1986 tale termine è fissato al trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge.

Con l'articolo 4 vengono determinati nel loro ammontare complessivo i fondi con i quali lo Stato concorre al finanziamento degli enti locali e delle comunità montane, distinguendoli in fondo ordinario, fondo perequativo, fondo per lo sviluppo degli investimenti e fondo ordinario per le comunità montane.

L'articolo 5 fissa le modalità e i tempi per l'erogazione del contributo ordinario, dal quale vengono scorporate le quote di concorso dello Stato nell'ammortamento dei

mutui contratti a tutto l'anno 1984 per essere poi sommate alle altre quote che sono corrisposte per lo stesso titolo.

L'articolo 6 regola la ripartizione del fondo perequativo, che si differenzia rispetto al passato per due punti qualificanti: l'abbandono definitivo del riferimento alla spesa storica e l'introduzione di un nuovo metodo di riparto della quota del 70 per cento in proporzione alla popolazione, che, a partire dal 1986, viene ponderato con un coefficiente moltiplicatore definito in considerazione della dimensione demografica e del livello ordinario dei servizi.

L'articolo 7 disciplina organicamente l'intervento dello Stato negli oneri per l'ammortamento dei mutui contratti e da contrarre dagli enti locali, stabilendo in particolare l'accorpamento di tutte le erogazioni che vengono disposte a tale titolo e la cessazione del predetto intervento al momento dell'estinzione dei mutui stessi.

In tal modo si attiva un meccanismo che consente nel tempo una progressiva riduzione e quindi la cessazione di nuovi oneri per lo Stato, pur garantendo una incentivazione di contributi annui per nuovi mutui.

La distribuzione dei contributi a partire da quelli dell'anno 1986, per i mutui del 1985, viene assicurata in condizioni di uniformità attribuendo a tutti i comuni una quota fissa per abitante e garantendo, inoltre, a quelli fino a 20.000 abitanti un *plafond* di base che si aggiunge.

Con l'articolo 8 il Ministero dell'interno è autorizzato ad assegnare alle comunità montane i mezzi ordinari di finanziamento, ferma rimanendo la competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica di attribuire quelli relativi ad investimenti.

L'articolo 9 conferma le norme precedenti concernenti le modalità di pagamento dei contributi statali, stabilisce il divieto di disporre cessioni di credito per i contributi stessi e consente di rateizzare eventuali somme da recuperare a carico degli enti locali nel caso in cui il recupero in unica soluzione pregiudichi il normale espletamento dei servizi istituzionali.

L'articolo 10 rende permanenti e riordina le condizioni per l'accesso al credito da parte degli enti locali, limitando il novero degli istituti autorizzati, mentre l'articolo 11 regolamenta l'attività della Cassa depositi e prestiti.

Gli articoli da 12 a 22 contengono la disciplina della istituenda tassa per i servizi comunali, di natura obbligatoria al primo livello della tariffa. Con l'articolo 12 è, quindi, regolamentata la natura della titolarità del tributo. Il termine entro il quale i comuni debbono provvedere è fissato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Sono previsti interventi sostitutivi in caso di inadempienza e la sospensione dell'erogazione dei contributi perequativi.

I soggetti passivi sono individuati nell'articolo 13. Ai fini dell'applicazione della tassa l'articolo 14 ripartisce gli immobili in sette classi in relazione alle loro tipologie.

L'articolo 15 fissa specifiche esenzioni oggettive e le riduzioni che i comuni hanno facoltà di applicare per taluni tipi di immobili.

Nell'articolo 16 sono stabilite le tariffe e sono indicati i princìpi fondamentali della tassazione che è rapportata alle superfici e alla classificazione degli immobili. Tiene però conto, come elemento essenziale, della presenza dei servizi comunali per i quali sono ipotizzati livelli graduali, sempre più elevati, di prestazione.

I comuni hanno facoltà di graduazione della tariffa e possono accedere ai vari livelli, in funzione dei servizi prestati.

Gli articoli da 17 a 21 contengono le norme organizzatorie, del tutto simili a quelle a suo tempo inserite nel decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, per la sovrimposta comunale sui fabbricati. Esse concernono i versamenti (articolo 17), le liquidazioni d'ufficio e l'accertamento (articolo 18), le sanzioni (articolo 19), il contenzioso (articolo 20) e la riscossione coattiva ed i rimborsi (articolo 21).

L'articolo 22 sancisce la soppressione dei tributi incompatibili, ivi compreso quello per la raccolta dei rifiuti solidi interni.

Con l'articolo 23 vengono confermate anche per il 1986 le disposizioni recate per gli anni precedenti in materia di aliquote INVIM, le quali continuano pertanto ad essere applicate nella misura massima.

L'articolo 24 provvede relativamente alle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione, inglobando la maggiorazione del 17 per cento disposta per il 1985 ed adeguando, a regime, le tariffe stesse al mutato potere d'acquisto della moneta con un aumento effettivo, rispetto al 1985, del 7 per cento circa.

Con l'articolo 25 viene riconosciuta in via permanente, ai comuni ed alle province, la facoltà, già concessa per gli anni decorsi, di istituire una addizionale sui consumi dell'energia elettrica, adeguando le misure di tassazione a lire 13 per ogni chilowattora consumato per uso abitativo (per il 1985 era di lire 12) ed a lire 11 (di cui 5,5 in favore dei comuni e 5,5 in favore delle province) per ogni chilowattora consumato in luoghi diversi dalle abitazioni (per il 1985 era di complessive lire 10).

Con l'articolo 26 viene disposto un ulteriore aumento delle tasse sulle concessioni comunali nella misura del 10 per cento sulla tariffa in vigore, mentre con l'articolo 27 è elevato a 250 lire per metro cubo di acqua scaricata il limite massimo entro il quale gli enti gestori del servizio possono elevare la tariffa del canone per il disinquinamento delle acque, per la parte relativa al servizio di depurazione (il limite precedente era di lire 150).

L'articolo 28 disciplina alcuni adempimenti contributivi nei confronti dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e della Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali e risolve taluni problemi insorti di recente in ordine alle prestazioni previdenziali.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

Art. 1.

(Bilancio)

1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

2. Per l'anno 1986, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione ai sensi del comma precedente.

Art. 2.

(Controllo della gestione)

1. I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.

2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, ap-

posita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al consuntivo dell'esercizio relativo.

3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario è adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge.

4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al precedente comma 3, è allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale.

Art. 3.

(*Trasferimenti delle Regioni*)

1. Le Regioni, entro il 15 ottobre dell'anno precedente, sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle Regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. In mancanza della comunicazione i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per l'anno precedente, maggiorati della percentuale pari al tasso di inflazione programmato.

3. Per l'anno 1986 le comunicazioni di cui al precedente comma 1 devono pervenire ai comuni e alle province entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane)

Lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 5;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.100 miliardi per il 1986, lire 2.340 miliardi per il 1987 e lire 3.390 miliardi per il 1988, di cui rispettivamente lire 940 miliardi, lire 2.000 miliardi e lire 2.900 miliardi per i comuni e lire 160 miliardi, lire 340 miliardi e lire 490 miliardi per le province.

Per gli anni successivi l'importo del fondo perequativo verrà stabilito dalla legge finanziaria;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Detto fondo è maggiorato a decorrere dal 1986 di lire 850 miliardi annui, di cui lire 755 miliardi per i comuni e lire 95 miliardi per le province, ed è ridotto delle economie di spesa che si verificano per effetto della cessazione dei contributi conseguenti alla estinzione dei mutui;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 28,6 miliardi nel 1986, indicizzato progressivamente al tasso programmato d'inflazione per gli anni successivi.

Art. 5.

(Fondo ordinario per la finanza locale)

1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente articolo 4, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1986 e

per gli anni successivi, un contributo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1985 in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Per i comuni il contributo ordinario è ridotto del 6,95 per cento.

2. Alla corresponsione del contributo ordinario provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il primo mese di ciascun trimestre. Per i comuni e per le province con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento e la prima rata viene corrisposta entro il 28 febbraio di ciascun anno; la restante quota del 30 per cento viene erogata nel mese di gennaio dell'anno successivo.

3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno di ciascun anno, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista.

4. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 31 ottobre di ciascun anno. Per l'anno 1986, il termine anzidetto è fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma 4, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 6.

(*Fondo perequativo per la finanza locale*)

1. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente articolo 4, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita alle province, come segue:

a) per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quale risulta dai certificati del conto consuntivo 1983, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;

c) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

2. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente articolo 4, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita ai comuni, come segue:

a) per il 70 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la fun-

zione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie *pro capite* delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che nelle varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio di ciascun anno, previo consolidamento dei contributi assegnati negli anni precedenti.

Art. 7.

(*Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali*)

1. A valere sul fondo di cui al precedente articolo 4, lettera *c*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui assunti negli anni 1983 e precedenti, sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate ai sensi dell'artico-

lo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, degli articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Dagli importi relativi è fatta detrazione delle rate di ammortamento non più dovute, delle minori somme dovute per effetto della variabilità dei tassi calcolata per l'anno precedente, dei canoni di locazione finalizzati, dei contributi specifici e degli interessi di preammortamento. È autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione è iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità che saranno stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'interno;

b) per i mutui assunti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma;

c) per i mutui assunti dai comuni a partire dal 1985, entro il limite massimo di lire 11.195 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999;

d) per i mutui assunti dalle province a partire dal 1985, in misura pari a lire 1.700 per abitante.

2. I contributi hanno specifica destinazione, sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle precedenti lettere *c*) e *d*) con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo di ciascuno degli anni 1986 e

successivi, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'interno. I contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento.

3. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del precedente comma 1, lettere *c*) e *d*), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

Art. 8.

(*Fondo ordinario per le comunità montane*)

1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui al precedente articolo 4, lettera *d*), il Ministero dell'interno assegna annualmente una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

2. L'erogazione della prima quota è disposta entro il 28 febbraio. L'erogazione della restante quota è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, ai Ministeri dell'interno e del tesoro, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione nazionale comunità enti montani.

3. È autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, di lire 157 miliardi per l'anno 1987 e di lire 168 miliardi per l'anno 1988 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

4. Si applicano alle comunità montane, per quanto riguarda il bilancio e la conta-

bilità, le norme stabilite per il comune della stessa comunità che conta il maggior numero di abitanti.

Art. 9.

(*Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali*)

1. Al pagamento di tutti i contributi erogati dal Ministero dell'interno a comuni, province, comunità montane, consorzi ed aziende municipalizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonchè quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

2. Per tali contributi non sono consentite cessioni di credito.

3. Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno è autorizzato a consentire rateizzazioni della restituzione fino a due anni, con gravame di interessi al tasso del 6 per cento semestrale.

4. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare ai comuni ed alle province, per l'anno 1986, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro il 15 ottobre dell'anno precedente, gli importi spettanti per contributi erariali.

Art. 10.

(*Disposizioni sui mutui agli enti locali*)

1. I comuni, le province ed i loro consorzi, possono contrarre mutui, oltre che con la Cassa depositi e prestiti e con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, con gli istituti speciali di credito, con le sezioni autonome alle opere pubbliche delle aziende di credito, e con l'Istituto per il credito sportivo.

2. Ai fini di cui al precedente comma il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare altre istituzioni creditizie.

3. I comuni e le province non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

4. I contratti di mutuo di cui al presente articolo devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al successivo comma 5, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento sia comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) sia indicata esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, si dia atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) sia prevista l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti.

5. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, potrà periodicamente determinare le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

6. Le disposizioni di cui al comma ventitreesimo dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono applicabili ai mutui contratti nell'anno 1985.

7. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

8. La facoltà per gli enti locali di assumere mutui per il ripiano dei *deficit* delle aziende di trasporto, nonchè per il finanziamento dei disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, di cui, rispettivamente, all'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e all'articolo 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, può essere ancora esercitata entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno 1986. Per l'osservanza del termine predetto si fa riferimento alla data di stipula dei contratti cui accedono tali operazioni di mutuo.

9. Le somme retrocesse agli enti locali dagli istituti in correlazione all'importo da somministrare sui mutui concessi ed in ammortamento non costituiscono reddito imponibile. Gli importi versati da detti istituti a titolo di imposta rimangono acquisiti al bilancio dello Stato.

Art. 11.

(*Mutui con la Cassa depositi e prestiti*)

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'Istituto nell'esercizio successivo sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Tale importo verrà comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Qualora l'ammontare dei mutui stimati ai sensi del comma 1 del presente articolo fosse ritenuto insufficiente, con la legge finanziaria saranno autorizzate anticipazioni da parte del tesoro alla Cassa depositi e prestiti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Con decreto del Ministro del tesoro verranno stabilite le condizioni e le modalità per le concessioni e la restituzione dell'anticipazione stessa.

4. Per ciascuno degli esercizi 1986, 1987 e 1988, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 400 miliardi annue, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto per l'80 per cento della rata a carico del bilancio dello Stato, elevabile sino al 100 per cento per i comuni che non siano in grado di garantire con i propri mezzi la differenza di rata.

5. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

6. I comuni compresi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nell'ambito dei propri programmi di investimento sono tenuti a realizzare con priorità le opere necessarie a rendere funzionali ed operativi gli interventi eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno nel settore delle opere idriche e di quelle igieniche.

7. La Cassa depositi e prestiti è tenuta a dare la precedenza al finanziamento delle opere di cui al precedente comma, nei limiti delle somme annualmente disponibili.

8. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle disponibilità determinate ai sensi del presente articolo, è tenuta a riservare un importo complessivo di 200 miliardi di lire annue per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e ac-

quisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli e Genova. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

9. Nell'ambito delle somme messe annualmente a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga concesso un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

10. Le Regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al precedente comma 9 entro il 31 marzo di ogni anno; gli enti locali devono inoltrare le relative richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO II

TASSA PER I SERVIZI COMUNALI

Art. 12.

(Natura e titolarità del tributo)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1986 i comuni istituiscono la tassa per i servizi con riferimento alla superficie dei locali e delle aree situati nel territorio comunale e all'uso cui gli stessi sono destinati, nonchè adottano, salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16, la tariffa-primo livello allegata alla presente legge.

2. La tassa è istituita con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge. La deliberazione indica la tipologia dei servizi, determina le tariffe e può ripartire il territorio comunale in zone di omogenea dotazione dei servizi stessi. Se la deliberazione non è adottata nel suddetto termine, il comitato regionale di controllo provvede a nominare un apposito commissario entro i quindici giorni successivi.

3. I comuni hanno facoltà di applicare, per gli anni successivi al 1986, un diverso livello della tariffa con deliberazione adottata, sulla base dei dati di bilancio, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. I comuni di nuova istituzione applicano le tariffe determinate, anteriormente alla loro istituzione, dal comune nella cui circoscrizione il territorio era compreso, fino a quando non esercitano la facoltà prevista nel precedente comma 3.

5. La deliberazione d'istituzione della tassa o di modifica dei livelli delle tariffe, divenuta esecutiva, è trasmessa ai Ministeri dell'interno e delle finanze. All'invio della deliberazione istitutiva al Ministero dell'interno è subordinata l'erogazione dei contributi perequativi statali.

6. Il comune provvede alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione della tassa, all'irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e ai rimborsi secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

7. Il gettito è attribuito al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

Art. 13.

(*Soggetti passivi*)

1. Soggetto passivo è chiunque occupa oppure conduce a qualunque titolo, anche tenendoli a disposizione, locali a qualsiasi uso destinati situati nel territorio comunale, nonchè chiunque esercita in aree situate nel territorio comunale attività commerciali, industriali e artigianali.

2. Per le utilizzazioni stagionali la tassa è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto che ha avuto la disponibilità dell'immobile.

Art. 14.

(*Tipologia degli immobili*)

1. La tassa è commisurata alla superficie interna utile dei locali e delle aree ed all'uso cui i medesimi sono destinati. Le aree che costituiscono pertinenze o accessorio di insediamenti commerciali, industriali e artigianali nonchè i locali che costituiscono pertinenze di abitazioni civili sono calcolati in misura non inferiore al 10 e non superiore al 50 per cento della loro superficie. La predetta misura è fissata con deliberazione motivata del consiglio comunale. La superficie dei locali che costituiscono pertinenze di abitazioni rurali non è calcolata.

2. La tassa è dovuta in ragione di anno; per le frazioni di anno la tassa è dovuta in ragione dei mesi interi per i quali si è protratta la utilizzazione, intendendosi per mese intero anche le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

3. Le nuove costruzioni sono soggette alla tassa dal mese nel quale esse sono divenute atte all'uso cui sono destinate o dal quale è iniziata la utilizzazione.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa, i locali, le aree e le relative pertinenze sono ripartiti nelle seguenti classi:

a) prima classe: abitazioni, alloggi collettivi diversi da quelli indicati nelle altre classi;

b) seconda classe: alberghi, pensioni, locande e *residences*;

c) terza classe: ospedali e case di cura, biblioteche, musei e pinacoteche, teatri, cinematografi, circoli e attività ricreative, stabilimenti balneari e termali;

d) quarta classe: insediamenti industriali ed artigianali, magazzini;

e) quinta classe: pubblici esercizi, anche all'aperto, insediamenti commerciali, studi professionali, uffici privati, istituti di credito ed assicurazioni;

f) sesta classe: aree destinate all'esercizio di attività commerciali, industriali e artigianali; villaggi turistici, campeggi, distributori di carburante e sale da ballo;

g) settima classe: uffici dello Stato e degli enti pubblici territoriali, degli enti parastatali, delle aziende autonome dello Stato, delle aziende municipalizzate e consortili; stazioni ferroviarie e di autobus; sedi di enti, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica e sindacale.

5. Con delibera del consiglio comunale le classi possono essere integrate, secondo criteri di omogeneità e di intensità dell'utenza, con la indicazione di categorie di immobili diverse da quelle indicate nel precedente comma.

Art. 15.

(*Esenzioni e agevolazioni*)

1. Sono esenti dalla tassa:

a) gli immobili utilizzati dal comune nel proprio territorio nonchè quelli per i quali il comune deve provvedere alle spese di gestione;

b) i presìdi ospedalieri delle unità sanitarie locali;

c) le caserme e le carceri;

d) gli edifici aperti al culto della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione;

e) gli immobili di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i nuovi fabbricati realizzati dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita e non occupati, limitatamente ai primi mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori certificata dagli uffici comunali.

2. I comuni hanno facoltà di determinare la riduzione fino al 50 per cento degli importi previsti nella tariffa per gli immobili, destinati all'esercizio delle attività istituzionali, degli enti aventi fini di beneficenza o di istruzione e degli enti ecclesiastici aventi fini di religione o di culto; per gli immobili non adibiti ad abitazione nell'ipotesi di uti-

lizzazione o di esercizio di attività consentita solo per periodi stagionali da licenza o autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività svolta; per le abitazioni rurali; e, semprechè non abbiano fini di lucro, per ospedali, musei e pinacoteche pubblici e privati, sedi di collettività aventi finalità assistenziali.

Art. 16.

(Tariffa)

1. La tariffa è stabilita, in conformità alla tabella allegata alla presente legge, per importi riferiti a metro quadrato di superficie interna utile, secondo livelli che tengono conto della dotazione dei servizi, per ciascuna delle classi definite nell'articolo 14. Ai fini dell'applicazione della tariffa le frazioni di superficie superiore a mezzo metro quadrato si considerano uguali a un metro quadrato.

2. Gli importi del primo livello della tariffa, allegata alla presente legge, sono ridotti ad un terzo se il comune fornisce non più di due dei seguenti servizi: rete viaria comunale; illuminazione pubblica; smaltimento rifiuti solidi urbani; rete di distribuzione di acqua potabile; rete fognaria.

3. I comuni hanno facoltà di applicare anche per una sola parte del territorio comunale, secondo criteri di uniformità fra zone ugualmente dotate e semprechè la copertura dei servizi a domanda individuale raggiunga nell'ultimo consuntivo deliberato la percentuale prevista per legge:

a) il secondo livello della tariffa, se il comune fornisce almeno tre dei servizi indicati nel comma precedente;

b) il terzo livello della tariffa, se vengono forniti tre dei servizi indicati nel precedente comma e quattro dei seguenti: depurazione; trasporto pubblico urbano; scuola materna; asilo nido; trasporto alunni; biblioteca o museo; teatro; palestre o piscine; verde pubblico; verde attrezzato;

c) il quarto livello della tariffa, se vengono forniti tutti i servizi indicati nel com-

ma 2 ed almeno cinque dei servizi indicati nella precedente lettera *b*).

4. I comuni possono disporre che la tassa si applica con importi maggiori di quelli previsti per il proprio livello della tariffa, a condizione che tali importi arrotondati alle cinquanta lire siano comunque inferiori a quelli del livello successivo. I comuni che possono applicare il quarto livello della tariffa hanno facoltà di aumentarne gli importi fino ad un massimo del 20 per cento. Gli aumenti devono essere disposti nella stessa proporzione per tutte le classi di immobili definite nel precedente articolo 14.

5. Se il comune si avvale della facoltà prevista dai commi 3 e 4, il gettito non può superare per ciascun esercizio finanziario il 40 per cento delle spese correnti iscritte nel bilancio di previsione. In ogni caso per l'anno 1986 la tariffa deve essere determinata in misura tale da assicurare una previsione di gettito non inferiore a quella relativa al gettito della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l'anno 1985, anche se eccede il 40 per cento delle spese correnti iscritte nel bilancio di previsione relativo all'anno 1986.

Art. 17.

(*Versamenti*)

1. I soggetti indicati nel precedente articolo 13 sono tenuti ad effettuare, nel mese di ottobre di ciascun anno, a titolo di acconto della tassa dovuta per lo stesso anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, commisurato alla disponibilità dell'immobile nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre.

2. Il versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al comma 1, deve essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento diretto alla tesoreria del comune in cui si trovano gli immobili, che ne rilascia quietanza. Il versa-

mento diretto è ricevuto dalla tesoreria comunale in base a distinta di versamento. La distinta di versamento deve essere conforme al modello approvato con decreto dei Ministri dell'interno e delle finanze e deve indicare le generalità del contribuente, il numero di codice fiscale, la residenza anagrafica, l'ammontare della tassa, i dati di identificazione degli immobili, la superficie, la tariffa applicata, il periodo cui si riferisce il versamento ed ogni altro elemento utile per i controlli. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente e della residenza anagrafica, la distinta deve indicare la denominazione o ragione sociale nonchè la sede legale. Il versamento diretto può altresì essere effettuato su conto corrente postale del comune, con impiego di stampati conformi al modello approvato con decreto dei Ministri dell'interterno e delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste per le distinte di versamento. La distinta di versamento e il modulo di conto corrente postale devono essere sottoscritti dal contribuente.

Art. 18.

(*Liquidazione d'ufficio e accertamento*)

1. I comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti dalle distinte di versamento e dai certificati di allibramento, alla liquidazione della tassa dovuta ed ai rimborsi eventualmente spettanti.

2. Ai fini della liquidazione della tassa i comuni possono, senza necessità di emettere l'avviso di accertamento di cui al successivo comma 3, correggere gli errori materiali e di calcolo. La liquidazione è comunicata al contribuente mediante avviso, recante richiesta di pagamento della somma liquidata, spedito per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Il comune procede all'accertamento, sia in rettifica che di ufficio, mediante notifica al contribuente di apposito avviso re-

cante l'indicazione della superficie accertata e della classe di appartenenza dell'immobile, nonchè della tassa o della maggiore tassa dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Nell'atto devono altresì essere indicati i criteri e gli elementi in base ai quali la superficie è stata calcolata e la classe è stata attribuita.

4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il versamento a saldo.

Art. 19.

(*Sanzioni*)

1. Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'articolo 17 o li effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 40 per cento delle somme non versate. La soprattassa si applica anche sul maggior importo della tassa liquidata o accertata ai sensi dell'articolo 18.

2. La soprattassa di cui al comma precedente è ridotta al 10 per cento se il versamento diretto viene eseguito entro trenta giorni successivi a quello di scadenza.

3. Per l'omesso o insufficiente versamento, in sede di accertamento d'ufficio o in rettifica si applica, oltre alla soprattassa di cui al comma 1, la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

4. Se i versamenti diretti non vengono effettuati entro le prescritte scadenze, sugli importi non versati si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito.

5. Se i versamenti sono effettuati mediante stampati non conformi ai modelli approvati dai Ministri dell'interno e delle finanze o non sono indicati tutti i dati e gli elementi prescritti dall'articolo 17, si applica la pena pecuniaria da 50.000 a 200.000 lire.

6. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento l'irrogazione

delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni il comune può provvedere, con separati avvisi, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo al giorno della commessa violazione.

Art. 20.

(Contenzioso)

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge la richiesta di rimborso, il contribuente può ricorrere all'intendente di finanza competente per territorio entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica.

2. Avverso la decisione dell'intendente di finanza è ammesso ricorso, anche da parte del comune, al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione della decisione stessa. Il contribuente può ricorrere al Ministro anche dopo il termine di centottata giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione.

3. Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente, anche se proposto contro la decisione dello stesso intendente, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

4. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

5. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro novanta giorni dalla notificazione della decisione del Ministro; essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro.

Art. 21.

(*Riscossione coattiva e rimborsi*)

1. Se il contribuente non esegue il versamento nel termine indicato nell'avviso di liquidazione o nell'avviso di accertamento il comune notifica l'ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro il termine di 30 giorni. Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Il rimborso della tassa, delle sanzioni e degli interessi può essere richiesto dal contribuente per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligane, entro il termine di decadenza di quattro anni dalla data del versamento.

Art. 22.

(*Soppressione di tributi*)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1986 sono soppresse:

a) l'imposta sui cani, di cui agli articoli da 130 a 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

b) la tassa per lo smaltimento dei rifiutiti solidi urbani interni, di cui agli articoli 268 e successivi del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. Se anteriormente al 1° gennaio 1986 è stata iscritta a ruolo, reso esecutivo, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni relativa all'anno 1986, il comune provvede a disporne lo sgravio. Le somme eventualmente corrisposte per tale titolo sono computate dal contribuente in detrazione sui versamenti da eseguire ai sensi dell'articolo 17.

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 23.

(Imposta sull'incremento di valore degli immobili)

Per l'anno 1986 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 24.

(Tributi locali minori)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 sono aumentate del 25 per cento le tariffe di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni. Per l'anno 1986 l'aumento si applica sulle tariffe in vigore per tale anno.

2. La facoltà riconosciuta ai comuni con il comma 1, lettera *b*), del citato articolo 25 di aumentare di un ulteriore 30 per cento le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni è esercitata sulle tariffe aumentate ai sensi del precedente comma 1. Le relative deliberazioni devono essere adottate nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e, per l'anno 1986, entro il 31 gennaio 1986.

3. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al comma 1, in corso al 1° gennaio 1986, debbono essere revisio-

nate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dai precedenti commi. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

Art. 25.

(*Addizionale sul consumo dell'energia elettrica*)

1. È data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, dall'anno 1986, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 13 per ogni chilowattora consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

2. I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, dal detto anno 1986, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 chilowatt, in ragione rispettivamente di lire 5,5 e lire 5,5 per ogni chilowattora consumato.

3. Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità della imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte trattenute per l'estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti ai precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo.

4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. È esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.

5. Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione dell'addizionale ed hanno effetto per il solo anno medesimo.

6. I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.

Art. 26.

(*Tasse sulle concessioni comunali*)

Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 10 per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1985.

Art. 27.

(*Canone per la raccolta e la depurazione delle acque*)

Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 250 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1986 entro il 31 marzo dello stesso anno.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 28.

(Contributi e prestazioni previdenziali)

1. Per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonchè all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, l'ente iscritto è tenuto ad inviare al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento di detti contributi con apposita distinta indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.

2. Il tesoriere è tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1.

3. Il tesoriere provvederà, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo direttamente all'ente previdenziale.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale apposita autodenuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contributo, gli importi dei versamenti effettuati nonchè copia delle distinte relative all'anno precedente.

5. Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di revisione dell'autodenuncia entro il termine del 31 luglio notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvederà ai relativi conguagli nei successivi due mesi.

6. Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva, prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali, nonchè le norme rela-

tive ai conguagli per variazioni intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo.

7. Le eventuali morosità pregresse al 1° gennaio 1986 saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure già in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge ed al tasso di interesse previsto dall'attuale normativa.

8. Le modalità per le operazioni di cui sopra saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

9. In deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai suoi superstiti l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati.

10. Le controversie in materia di indennità premio di servizio e di indennità di cessazione dal rapporto di impiego relative al personale degli enti iscritti obbligatoriamente all'INADEL, non escluso quello, ancorchè proveniente da altri enti o gestioni soppresse, posto a carico dell'Istituto ai fini della liquidazione di detti benefici, appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali. È abrogata ogni diversa disposizione.

11. Alla data di entrata in vigore della presente legge i giudizi pendenti sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti; i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti; alle sentenze passate in giudicato e recanti condanna alla integrazione della indennità-premio di servizio già corrisposta l'INADEL darà esecuzione d'ufficio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

(Oneri per la protezione civile)

La copertura degli oneri a carico degli enti locali per le funzioni di loro competen-

za nel settore della protezione civile è assicurata dai mezzi finanziari previsti dalla presente legge.

Art. 30.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 24.468.600 milioni per l'anno 1986, a lire 26.627.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 28.585.200 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, quanto a lire 23.423.600 milioni, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e, quanto a lire 1.045.000 milioni, al capitolo n. 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti riguardanti « Disposizioni finanziarie per i comuni e le province », « Contributi a favore delle comunità montane » e « Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

TARIFFA DELLA TASSA PER I SERVIZI COMUNALI

Classe di immobili	Primo livello (lire per metro quadrato)	Secondo livello (lire per metro quadrato)	Terzo livello (lire per metro quadrato)	Quarto livello (lire per metro quadrato)
Prima	900	1.100	1.400	1.700
Seconda	2.000	2.300	2.700	3.200
Terza	600	650	700	800
Quarta	550	600	650	750
Quinta	2.300	2.600	3.000	3.500
Sesta	400	450	500	550
Settima	450	500	550	600